

**Abstract.** *La conclusione di contratti di investimento tra un agente ed un soggetto assicurato espone la compagnia assicuratrice ad una responsabilità solidale, ex art. 2049 c.c., per i danni subiti dall'assicurato a causa di attività illecita posta in essere dall'agente, anche nel caso in cui lo stesso abbia agito in assenza di un potere di rappresentanza, se il suo comportamento illecito sia stato facilitato dalle incombenze affidategli e sulle quali la compagnia doveva esercitare poteri di direttiva e di vigilanza. In tale ipotesi, pertanto, qualora sussista un nesso di occasionalità necessaria tra i compiti spettanti all'autore dell'illecito ed il comportamento che ha causato il danno all'assicurato, sulla compagnia assicuratrice graverà una responsabilità indiretta ai sensi dell' art. 2049 c.c., anche se il comportamento posto in essere dall'agente abbia superato il limite delle mansioni conferitegli.*

\* \* \* \* \*

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice Onorario del Tribunale di Perugia Dr. F.P., alla pubblica udienza del giorno 6 giugno 2014 pronuncia e pubblica mediante lettura in udienza la seguente

**SENTENZA EX ART. 281 *sexies* c.p.c.**

nella causa civile iscritta al n. (...) /2003 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2003 promossa da:

P.A., nato il (...) a (...), e residente in (...) elettivamente domiciliato in Gubbio (PG), Via (...) n. (...) presso lo studio dell'Avv. M.A. che lo rappresenta difende in forza di procura estesa in calce all'atto di citazione

ATTORE

A. ASSICURAZIONI S.p.A., con sede in (...), Via (...) n. (...), in persona del dirigente procuratore speciale Avv. G.A., giusta procura Notaio R.C. n. Rep. (...) / (...) del 16 novembre 2007, elettivamente domiciliato in Perugia, Via (...) n. (...) in forza di procura estesa in calce alla costituzione di nuovo difensore, rappresentata e difesa dall'Avv. L.G.P. di (...), quale difensore in via congiunta e disgiunta con l'Avv. U.B.

CONVENUTA

M.E., residente in (...), Via (...) n. (...)

CONVENUTO CONTUMACE

D.B.A., in proprio e in qualità di socio illimitatamente responsabile della società E. di M.E. & C. S.n.c., residente in (...) elettivamente domiciliato in Gubbio (PG) Via (...) n. (...)

presso lo studio dell'Avv. F.M.C., rappresentato difeso dall'Avv. L.N. del Foro di Teramo, in forza di procura estesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CHIAMATO IN CAUSA

Oggetto: risarcimento danni.

### CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'attore:

“come al verbale di udienza del 13.06.2014”.

Per la convenuta A. Assicurazioni S.p.A.:

“come al verbale di udienza del 13.06.2014”.

Per il chiamato in causa D.B.A.:

“come al verbale di udienza del 13.06.2014”.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato P.A. ha convenuto in giudizio A. Assicurazioni S.p.A. e M.E. chiedendo che i convenuti venissero condannati in solido al pagamento in di € 154.521,83 a titolo di restituzione dell'importo versato per la stipulazione di varie forme di investimento oltre al risarcimento dei danni, da liquidare in via equitativa.

Esponiva l'attore di avere stipulato presso l'Agenzia A. Assicurazioni S.p.A. di (...) due forme di investimento denominate *Index Linked*, versando la somma di € 63.780,84 e la somma di € 47.772,26 e di avere versato altre somme di denaro, che dovevano confluire ad integrazione di una polizza datata 4.11.1998, nelle mani di M.E. agente A. Assicurazioni S.p.A.

Deduceva che, a seguito di una verifica sullo stato degli investimenti, apprendeva dalla convenuta A. Assicurazioni S.p.A., l'inesistenza degli investimenti *Index Linked* e dei versamenti effettuati ad integrazione della polizza citata.

Sosteneva l'attore di avere concluso le operazioni con M.E., nella ragionevole convinzione, che lo stesso agisse nel pieno ed esclusivo adempimento delle incombenze affidategli da A. Assicurazioni S.p.A.

Si costituiva in giudizio la convenuta A. Assicurazioni S.p.A., contestando le avversarie deduzioni e domande e chiedendo il differimento dell'udienza di prima comparizione al fine di consentire la chiamata in causa dei terzi E. S.n.c. di M.E. & C. S.n.c., M.E. e D.B.A. ai sensi dell'art. 269 c.p.c. per essere manlevata e garantita in caso di condanna.

In via preliminare eccepiva la carenza di legittimazione passiva per inesistenza del rapporto riconducibile alle previsioni di cui all'art. 2049 c.c.

Nel merito la società convenuta deduceva di non avere mai avuto notizia o riscontro della conclusione degli investimenti, e di non avere mai percepito alcun premio assicurativo o esborso in denaro da parte dell'attore.

All'udienza del 12.12.2008 si costituiva in giudizio il terzo chiamato in causa D.B.A., in proprio e in qualità di socio illimitatamente responsabile di E. & C. S.n.c. di M.E. eccependo la propria estraneità ai fatti di causa in quanto degli importi versati dall'attore si era appropriato indebitamente il convenuto M.E. il quale era stato tratto a giudizio presso il Tribunale Penale di Perugia per il reato di appropriazione indebita. Procedimento che si era concluso con l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

Chiedeva pertanto il rigetto della domanda di manleva spiegata dalla società convenuta A. Assicurazioni S.p.A.

In via preliminare deve essere rilevata l'infondatezza dell'eccezione di estinzione del giudizio, sollevata dalla difesa del chiamato in causa, D.B.A. a seguito dell'esercizio dell'azione civile esercitata in sede penale, da parte dell'attore P.A.

Eccepisce il chiamato in causa D.B.A. che l'attore, costituendosi parte civile nel processo penale pendente nei confronti di M.E., ha trasferito in sede penale l'azione risarcitoria che ha esercitato contro il convenuto nel presente giudizio. Posto che la pronuncia *ex art 444 c.p.p.* non implica alcuna decisione sulla domanda civile di risarcimento, restando comunque impregiudicata la facoltà dei soggetti, nei cui confronti vi è stata la costituzione di parte civile, si sollevare dinanzi al giudice civile ogni eccezione o anche domanda riconvenzionale, nei confronti di chi, in sede penale ha esercitato prima della sentenza, l'azione civile per la restituzione o risarcimento del danno (Cass. civ. n. 8851/1994).

Nel caso in esame l'eccezione di estinzione, non può essere pronunciata essendo intervenuta, la pronuncia che ha concluso il giudizio penale.

È quindi venuta meno la causa di improcedibilità di cui all'art. 75 c.p.p.

Nel merito la domanda dell'attore P.A. è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito esposti.

Con riguardo alla domanda spiegata nei confronti del convenuto M. è da rilevare che la sentenza penale resa ai sensi dell'art. 444 c.c. costituisce elemento di prova in ordine al comportamento illecito tenuto dal convenuto il quale è stato condannato per il reato di appropriazione indebita.

Nel capo di imputazione si legge che "il M. si appropriava del denaro consegnatogli per l'acquisto di prodotti assicurativi (polizze vita con rendimento legato all'andamento di fondi di investimento A. in riferimento alle quali faceva sottoscrivere falsi documenti A.). In particolare si procurava ingiusto profitto pari ad € 111.553,10 (conseguito con due versamenti di € 47.772,26 e di € 63.780,84) perché detta somma, consegnatagli dalle parti offese non veniva utilizzata per l'acquisto di prodotti assicurativi, come da proposte sottoscritte su moduli A. dai contraenti, ma finiva nelle sue tasche senza mai confluire nelle casse della Compagnia A. che restava all'oscuro delle proposte assicurative acquisite dal suo agente e dei falsi attestati dallo stesso emesso, fatto aggravato perché commesso con abuso di prestazione di opera e perché cagionato alle parti offese un danno patrimoniale di rilevante entità". Dall'espletata istruttoria è emerso che l'attore P.A. ha corrisposto a M.E. delle somme di denaro e/o assegni per l'acquisto di presunte polizze di investimento e della polizza vita.

I testi escussi M.M., B.S. e P.R. hanno riferito l'avvenuta riscossione di somme di denaro e/o assegni da parte del convenuto M.E.

Il teste di parte convenuta A. Assicurazione S.p.A., F.C., ha confermato che nessuna delle polizze assicurative è stata inviata dal M. all'Agenzia A. e nessuna delle somme oggetto di causa è stata trasferita nella contabilità agenziale (cfr. verbale udienza del 12.12.2008).

Deve pertanto ritenersi accertata la responsabilità del M. per i fatti oggetto di causa.

La domanda dell'attore P.A. deve pertanto ritenersi pienamente fondata sotto il profilo dell'*an.*

Con riguardo alla domanda spiegata dall'attore nei confronti della convenuta A. Assicurazione S.p.A. va evidenziato come la convenuta eccipisce la propria carenza di legittimazione passiva per inesistenza del rapporto riconducibile alle previsioni di cui all'art. 2049 c.c.

In particolare A. Assicurazione S.p.A. esclude che le possa essere imputata una responsabilità *ex art.* 2049 c.c. per l'attività svolta dal convenuto M., non essendo quest'ultimo legato da alcun vincolo di dipendenza o di subornazione con la compagnia di Assicurazione.

Sostiene infatti la convenuta che M.E. non è mai stato agente A. Assicurazioni S.p.A. e non mai stato titolare di alcun mandato di agenzia, non essendo iscritto all'Albo degli Agenti di Assicurazione.

L'eccezione è destituita di fondamento e pertanto deve essere respinta. In primo luogo va rilevato come con contratto del 30.01.2002 risulta conferito ad E. di M.E. S.n.c., in persona del legale del legale rappresentante M.E. il mandato di agenzia.

È evidente che in forza di tale contratto di agente a gestione libera il M. aveva assunto le funzioni ed i poteri rappresentativi della convenuta A. Assicurazioni S.p.A.

In secondo luogo, anche volendo accogliere la tesi difensiva della convenuta di inesistenza del rapporto di dipendenza e/o subordinazione tra A. Assicurazioni S.p.A. e M.E., va evidenziato che secondo il più recente orientamento giurisprudenziale viene riconosciuta la responsabilità del committente per il fatto illecito attuato dal commesso anche in assenza di un vincolo di subordinazione inteso in senso stretto.

In particolare è configurabile la responsabilità indiretta di cui all'art. 2049 c.c. in tutte le ipotesi in cui si riscontri un nesso di occasionalità necessaria tra le incombenze affidate all'autore dell'illecito e il comportamento determinativo del danno. La responsabilità del preponente *ex art.* 2049 c.c. si fonda sulla mera circostanza dell'inserimento dell'agente nell'impresa, senza che assuma, all'uopo, rilievo, il carattere della continuità, o meno, dell'incarico affidatogli - essendo sufficiente, per converso, che il comportamento illecito del preposto sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze a lui demandate dall'imprenditore -, e senza che, ancora, risulti necessaria la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'agente ed il preponente. (Cass. civ. n. 4005/2000; Cass. civ. n. 6233/1999).

Ne consegue che è destituita di fondamento l'eccezione sollevata da parte convenuta che poiché nel mandato conferito all'agente era esclusa la facoltà per l'agente di stipulare contratti di assicurazione ogni attività svolta dal M. ha comunque superato i limiti della procura.

È principio pacifico che sussiste la responsabilità *ex art.* 2049 c.c. della compagnia assicuratrice per l'attività illecita posta in essere dall'agente, ancorché privo del potere di rappresentanza, che sia stata agevolata o resa possibile dalle incombenze demandategli e su cui la medesima aveva la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza. (Cass. civ. n. 14875/2007), non rileva che tale comportamento abbia superato il limite delle mansioni (Cass. civ. 10580/2002).

Nel caso in esame non è contestato che M. o meglio la società E. di M. S.n.c. era inserita nella struttura organizzativa di A. risultando che:

- esisteva un diritto di controllo e vigilanza dell'organizzazione dell'Agenzia;
- l'attività veniva svolta nei locali dell'Agenzia;
- esisteva il divieto di occuparsi di assicurazioni per compagnie diverse;

- esisteva il divieto di accettare le somme a qualsiasi titolo senza preventiva autorizzazione scritta dell'agenzia generale;

- esisteva il diritto di riscossione dei crediti per l'Agenzia.

Tali circostanze portano a presupporre per i terzi un potere rappresentativo in capo al M. che appariva soggetto autorizzato a ricevere i pagamenti. Nel corso dell'istruttoria è infatti emerso che il M. riceveva i clienti presso la sede dell'Agenzia di (...) (cfr. testi M.M., B.S. e P.R. ).

Dalla documentazione prodotta dall'attore emerge che gli accordi venivano formalizzati su moduli con il logo A. Assicurazioni S.p.A.

È evidente che la situazione di apparenza creata si giustificava l'opinione dell'attore di intrattenere dei rapporti con un soggetto autorizzato da parte di A. Alla luce di quanto sopra esposto deve ritenersi accertata la responsabilità solidale dei convenuti A. Assicurazione S.p.A. e M.E. per il danno subito dall'attore P.A.

In ordine al *quantum* l'attore P.A. chiede la restituzione della somma di complessive € 154.521,83 che vengono quantificate nella comparsa conclusione così come segue:

a) Quanto all'importo di € 63.780,84 quale corrispettivo della polizza *Index Linked* (versato in data 17.06.2002);

b) Quanto all'importo € 47.772,26 quale corrispettivo della polizza *Index Linked* (versato in data 15.05.2002 );

c) Quanto all'importo di € 8.263,31 da far confluire nella forma polizza Vita intera (versato in data 30.05.2001);

d) Quanto all'importo di € 12.911,42 in contanti da far confluire nella polizza Vita intera (corrisposto in data 27.01.2002);

e) Quanto all'importo di € 15.080,00 con assegno da far confluire nella polizza vita intera capitale espresso (corrisposto in data 08.05.2002);

f) Quanto all'importo di € 6.714,00 con assegno da far confluire nella forma di polizza Vita intera (corrisposto in data 08.05.2002).

In ordine al versamento in contanti di € 12.911,42 le prove orali non hanno avuto esito conducente atteso che nessuno dei testi escussi ha saputo quantificare gli importi versati dall'attore.

Tutti i testi escussi hanno genericamente riferito di somme di denaro consegnate, nel periodo compreso tra l'anno 2001 e 2002, dall'attore P.A. al convenuto M.E. Nessuno dei testi ha saputo riferire gli importi versati dall'attore (cfr. teste M.M., B.S. e P.R.).

Né la mancata risposta all'interrogatorio formale da parte del convenuto contumace M.E. è idonea a dimostrare il *quantum* atteso che le circostanze capitolate, quand'anche confermate, corrispondono alla documentazione versata in atti. Con riguardo all'asserito versamento delle somme di € 63.780,84 e di € 47.772,26, relativo alle due polizze di investimento *Index Linked*, i documenti risultano sottoscritti dal M. andrà quindi attribuita valenza probatoria alla documentazione in relazione all'ammontare dell'investimento compiuto dall'attore.

Quanto all'asserito versamento in contanti della somma di € 8.263,31 (doc. 4 fascicolo parte attrice) il pagamento è riferito ad una data antecedente (30.05.2011) al conferimento del mandato di agenzia da parte di A. Assicurazioni S.p.A. al M. è evidente che si tratta di somme che non sono riconducibili al rapporto gestorio intercorso con A. e pertanto la convenuta non dovrà risponderne.

Tale importo non è ripetibile nei confronti di A. Assicurazioni S.p.A.

Analoghe considerazioni valgono per il pagamento della somma di € 7.747,00 eseguito tramite assegno emesso in data 20.06.2000 in quanto antecedente al conferimento del mandato di agenzia da parte di A. Assicurazioni S.p.A. al M.

Tale importo non è ripetibile nei confronti di A. Assicurazioni S.p.A.

Con riguardo all'assegno di € 15.080,00 (doc. 6 fascicolo parte attrice) lo stesso veniva emesso da soggetto diverso dall'attore ossia R.P., ne consegue che l'attore non è legittimato a richiedere la restituzione di somme riconducibili ad un terzo.

Quanto all'assegno di € 2.841,00 emesso in data 31.01.2001 lo stesso veniva emesso da soggetto diverso dall'attore ossia R.P., ne consegue che l'attore non è legittimato a richiedere la restituzione di somme riconducibili ad un terzo.

Né consegue che in parziale accoglimento della domanda attrice il convenuto M.E. deve essere condannato, al pagamento della somma di € 134.277,41 in favore dell'attore P.A.

Mentre il convenuto M.E. e A. Assicurazioni S.p.A. devono essere condannati in solido tra loro al pagamento di € 118.267,1 in solido tra loro. Su tali somme decorrono gli interessi legali dalla data della domanda al saldo.

In ultimo, va respinta la domanda di risarcimento di danni morali avanzata dall'attore attesa la genericità della domanda e l'assenza di prova specifica del nesso di causalità tra i fatti in esame e il presunto danno.

Va ora esaminata la domanda di manleva spiegata da A. Assicurazioni S.p.A. nei confronti di E. di M.E. & C. di M.E. e D.B.A. e M.E., quali soci illimitatamente responsabili della suddetta società.

Per la società vale il seguente principio di diritto il fatto illecito di uno dei soci di una società di persone, commesso nell'ambito dell'attività di essa e per il raggiungimento dei suoi scopi, costituisce illecito della società stessa ed impegna solidalmente ed illimitatamente i suoi soci.

Nel caso in esame il M. ha agito quale socio della società E. di M. S.n.c. e peraltro risulta documentalmente provato che alcuni assegni sono intestati alla suddetta società (doc. 7 fascicolo parte attrice).

La domanda di manleva va quindi accolta e conseguentemente la società E. di M.E., M.E. e D.B.A. dovranno essere condannati, in solido, a tenere indenne la convenuta A. Assicurazioni S.p.A. tramite la refusione delle somme che verranno corrisposte all'attore in esecuzione della presente sentenza.

Le spese di lite vengono poste a carico di parte convenuta e stante la parziale soccombenza andranno rifuse nella misura di un mezzo.

### **P.Q.M.**

definitivamente decidendo nella causa promossa da P.A. -attore- contro M.E., A. Assicurazioni S.p.A. -convenuti- D.B.A. e E. di M.E. & C. S.n.c., e M.E. -chiamati in causa:

**in parziale accoglimento** della domanda attrice condanna M.E. al pagamento in favore dell'attore P.A. della somma di € 134.277,41 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

**condanna** il convenuto M.E. e A. assicurazioni S.p.A., in solido tra loro, al pagamento della somma di € 118.267,1 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

**condanna** parte convenuta M.E. e A. Assicurazione S.p.A., in solido tra loro, a rimborsare all'attore le spese di lite che liquida in favore dell'Avv. M.A. procuratore dichiaratosi antistatario, in € 1.215,00 per la fase di studio, € 775,00 per la fase introduttiva € 2700,00 per la fase istruttoria, € 2.050,00 per la fase decisoria oltre rimborso spese generali, IVA e Cap come per legge;

**accoglie** la domanda spiegata dalla convenuta A. Assicurazione S.p.A. nei confronti dei chiamati in causa E. di M.E. & C. S.n.c., M.E. e D.B.A., e per l'effetto condanna i chiamati in causa, in solido, a rifondere alla convenuta le somme che la medesima dovrà corrispondere all'attore in forza della presente sentenza.

Dispone l'affogliazione della presente sentenza al verbale di udienza del quale costituisce parte integrante *ex art. 281, sexies*, comma 2 c.p.c.

Perugia, li 13.06.2014

Il Giud. On. Trib.